

ESCLAUSTRAZIONE DI UN MEMBRO DALL'ISTITUTO RELIGIOSO (cann. 686-687)

Introduzione

Nel Capitolo VI (cann. 684-704) della sezione dedicata alla vita religiosa, sotto il titolo «Separazione dei membri dall'Istituto [religioso]», il Codice tratta, in 21 canoni, dei diversi tipi di separazione dei religiosi: il passaggio ad un altro Istituto (cann. 684-685), l'uscita di un professo temporaneo (libera o per indulto; can. 688), l'uscita imposta a causa della non-ammissione alla professione successiva (can. 689 §1), l'uscita di un professo perpetuo per indulto (cann. 691-693) e, infine, la dimissione di un membro dall'Istituto (cann. 694-700)¹.

Prestando attenzione alle materie trattate, ci si rende conto che sotto il titolo di “separazione”, vengono trattati anche i casi che non rientrano propria-

¹ Riguardo alla materia della separazione, oltre la distinzione sui tipi di separazione (che viene ivi trattata), cioè passaggio, uscita, esclaustrazione e dimissione, è necessario tener presente i diversi elementi e criteri che il Codice distingue: il soggetto (il professo temporaneo o perpetuo), l'autorità competente interna (Moderatore supremo, Superiore maggiore, Superiore locale) o esterna (Santa Sede, Vescovo diocesano, Ordinario), il ruolo del Consiglio (per il Superiore) e del Capitolo (nel Monastero) riguardo al loro consenso o parere, la causa richiesta (una causa o cause, giusta, grave), gli effetti giuridici (dispensa dagli obblighi in diversi aspetti e estensione).

mente in tale categoria; il tema che qui tratteremo, cioè l'esclaustrazione (cann. 686-687), insieme al caso della riammissione nell'Istituto (can. 690), ne è un esempio. Le norme di questo Capitolo del Codice (cann. 684-704) si estendono anche agli Istituti secolari (cf. cann. 726-730) e alle Società di vita apostolica (cf. cann. 742-746). Le regole sull'esclaustrazione tuttavia non si applicano ai membri degli Istituti secolari perché per loro non esiste il dovere di una vita fraterna in comune (cf. can. 714). Per i membri delle Società di vita apostolica, il can. 745 tratta la materia in modo simile, ma con meno precisione e rigore², il che mostra che l'esclaustrazione è una materia che riguarda in modo peculiare i religiosi.

Per applicare in modo più ampio il principio di sussidiarietà e di rispetto dell'autonomia del governo interno di ciascun Istituto (cf. can. 586 §1), le norme sulla separazione dall'Istituto presenti nel Codice attuale sono state maggiormente modificate rispetto al Codice del 1917³. Sulla materia della separazione dal-

² Le esigenze che il can. 740 indica per le Società di vita apostolica è l'abitare nella casa o comunità e osservare la vita in comune; questo si esige non a norma del diritto universale, ma a norma del diritto proprio della Società. Inoltre il can. 745 parla di «indulto di vivere fuori della Società», ma l'esclaustrazione, analizzata nel suo senso specifico, non significa *vivere fuori dell'Istituto*.

³ In riferimento alla materia della separazione, nel Codice attuale è modificato anche ciò che già era stato sostituito o soppresso da alcuni documenti post-conciliari; rescritto pontificio *Cum admotae*, 6 novembre 1964, AAS 59 (1967) 374-378, n. 14; SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI, decreti *Religionum laicalium*, 31 maggio 1966, AAS 59 (1967) 362-364, n. 3; *Cum superiores generales*, 27 novembre 1969, AAS 61 (1969) 738-739; *Processus iudicialis*, 2 marzo 1974, AAS 66 (1974) 215-216.

l'Istituto, è stata soppressa, in alcuni canoni, la precedente distinzione uomini e donne, Istituti clericali esenti e non-esenti o quelli laicali. Molti elementi sono ora lasciati alla decisione della potestà interna dell'Istituto, ma permangono alcune decisioni riservate alle autorità ad esso esterne: Santa Sede⁴ o Vescovo diocesano. A questo proposito, si analizzano alcuni elementi particolari riguardanti proprio l'esclaustrazione.

1. Il senso e gli effetti dell'esclaustrazione nei Codici⁵

Il Codice del 1983, come quello del 1917 (cann. 638-639), tratta l'esclaustrazione sotto il titolo di «uscita [*egressus*] dall'Istituto». Di diritto e di fatto, tuttavia, questo provvedimento, benché venga spesso usato nella fase del discernimento della propria vocazione, non riguarda la separazione in senso stretto. Essa infatti deve essere soltanto temporanea, non rompe i vincoli dei religiosi con il proprio Istituto, e perciò differisce dall'uscita dall'Istituto⁶.

⁴ Nella Costituzione apostolica di Giovanni Paolo II *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 841-930, concernente la vita e il governo degli Istituti di vita consacrata, con il termine "Santa Sede" ci si riferisce alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e per le Società di vita apostolica per tutta la Chiesa latina (art. 108 §1; cf. art. 105).

⁵ Per il tema dell'esclaustrazione, in modo particolare dal punto di vista dell'applicazione pratica, cf. M. RUESSMANN, *Exclaustration, its nature and use according to current law*, Rome 1995.

⁶ In sede di revisione dei canoni, la richiesta di una distinzione netta non sembra essere condivisa dai membri della

Per "esclaustrazione" si intende la permanenza temporanea di un professo perpetuo fuori dalla casa (o dalla comunità) dell'Istituto religioso, sotto la dipendenza e la cura dei suoi Superiori ed anche dell'Ordinario del luogo. "Esclaustrazione", da un punto di vista semplicemente terminologico, significa «porre fuori dal chiostro» (*extra claustrum*), cioè dalla casa religiosa. Una volta essa veniva considerata una «secolarizzazione temporanea»⁷. Da un punto di vista giuridico è invece il permesso di rimanere fuori della vita claustrale dell'Istituto per un tempo determinato o indeterminato. Questa sistemazione viene concessa o imposta al religioso dall'autorità competente, finché perdurino le cause che hanno motivato tale provvedimento. La permanenza del religioso fuori dal chiostro viene detta esclaustrazione anche se l'Istituto non ha chiostri in senso letterale. L'elemento essenziale è che il religioso,

Commissione. Un *Pater* propone che i canoni sull'esclaustrazione siano messi nella sezione sugli obblighi e i diritti dei religiosi (attuale Capitolo IV): «Cum exclaustratio non sit radicalis separatio ab Instituto, sed licentia ut quis degat extra communitatem, cum quadam suspensione obligationum vitae religiosae, duo hi canones [sull'esclaustrazione] ponantur in Cap. IX, ubi de obligationibus et iuribus sodalium. Ita distinguatur inter exclaustrationem et separationem, de qua agitur in hoc Capite VI». La proposta non viene accolta; infatti come risposta ad essa si legge: «Propositio non accipitur, quia exclaustratio est utique aliqua forma separationis ab Instituto». *Relatio* su cann. 612-613 dello Schema 1980, *Communicationes* 15 (1983) 77. Il Codice continua a trattare il caso dell'esclaustrazione come se fosse una delle modalità di uscita dall'Istituto, benché temporanea.

⁷ Cf. AA.VV., *Il diritto dei religiosi* (ed. Padri Clarettiani), Roma 1961, 520.

durante tale periodo, non vive in una comunità dell'Istituto e non è sottomesso al proprio Superiore in senso rigoroso; questo atto porta una mitigazione più o meno ampia della disciplina religiosa.

Dal punto di vista della specie, semplice o volontaria, che viene concessa dai Superiori competenti su richiesta dello stesso religioso come "indulto"; quella che viene imposta dalla Santa Sede o dal Vescovo diocesano su richiesta del Moderatore supremo dell'Istituto come "obbligo", anche contro la volontà dello stesso religioso; un'esclaustrazione chiamata "qualificata" che viene concessa soltanto dalla Santa Sede, in genere su richiesta del religioso chierico e in determinate circostanze⁸. Nel Codice attuale, i due canoni (cann. 686-687) se ne occupano in riferimento alla procedura richiesta e all'effetto canonico; essi meritano attenzione e molta ponderazione nella loro applicazione poiché la materia esige il rispetto della persona, che vive una vocazione divina in un Istituto religioso, e perciò tocca anche la vita della Chiesa.

L'esclaustrazione comporta prima di tutto la dispensa dagli obblighi derivanti dalla vita fraterna in comune e l'esonero dagli obblighi derivanti dalla professione, in modo particolare, dai voti di povertà e di obbedienza. Secondo il can. 607 §2, l'Istituto religioso è un Istituto di vita consacrata dove si vivono i voti pubblici e la vita fraterna in comune; questi due elementi distinguono i religiosi dalle altre

⁸ Il Codice del 1917 non faceva riferimento alle ultime due specie di esclaustrazione: nel Codice vigente, invece, mentre s'ignora l'esclaustrazione qualificata, si parla dell'esclaustrazione imposta (can. 686 §3).

persone consacrate, che hanno in genere altri vincoli sacri e la vita fraterna. Inoltre, se si tratta degli Istituti dediti alle attività apostoliche esterne, un religioso esclaustrato si separa, temporaneamente, anche dalle attività svolte nel nome dell'Istituto. L'esclaustrazione, in questa ottica, tocca gli impegni essenziali e integranti della vita religiosa e perciò merita attenzione.

Come precedentemente accennato, dal punto di vista dell'atto esterno, l'esclaustrazione è caratterizzata dall'assenza dalla vita comune, in quanto l'esclaustrato vive fuori da qualsiasi comunità appartenente all'Istituto. Essa non è un'uscita dall'Istituto: egli rimane ancora incorporato al suo Istituto, quindi la sua condizione non può essere considerata come un'uscita. Il vivere fuori dalla propria casa religiosa implica semplicemente la sospensione dell'obbligo derivante dalla vita fraterna in comune. Questa è una caratteristica della vita religiosa⁹ in quanto la vita comunitaria non è richiesta per gli Istituti secolari né per la forma individuale della vita consacrata (cf. cann. 603 e 604). Talvolta uno stesso motivo può suggerire o l'esclaustrazione o il permesso dell'assenza prolungata dalla propria comunità. L'esclaustrazione tuttavia si differenzia dal permesso di assenza dalla propria comunità (can. 665 §1) riguardo alla durata, ai motivi, all'autorità compe-

⁹ È un elemento necessario per gli Istituti religiosi, già in forza del Codice del 1917 (can. 594 §1). Negli Istituti secolari ci deve essere la vita fraterna (can. 602), ma non in comune. Sebbene esistano differenti modi per viverla, che variano da un Istituto ad un altro secondo l'indole e il fine di ciascuno, la vita comune è obbligatoria per tutti i religiosi.

tente che dà il permesso, alla dipendenza dal Superiore ecclesiastico e agli effetti giuridici, inclusa la perdita di certi diritti. Talvolta però, per trattare due situazioni di vita canonicamente ben diverse, i termini sono usati in modo non corretto e questo genera confusione.

Il can. 665 §1 precisa che i religiosi devono abitare nella “propria” comunità, cioè nella comunità alla quale sono iscritti o assegnati e non possono assentarsene senza licenza del Superiore. Il canone distingue due casi di legittima assenza prolungata: assenza non superiore ad un anno e assenza senza limiti di tempo, che può quindi essere superiore ad un anno. Il §1 ne elenca le condizioni: il permesso del Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio (e perciò non basta il permesso del Superiore locale) e una giusta causa¹⁰. Il Codice cita tre motivi che possono supportare la richiesta di un’assenza superiore ad un anno: «*causa infirmitatis curandae, ratione studiorum aut apostolatus exercendi nomine instituti*»¹¹. Con l’espressione “cura della propria

¹⁰ Il Codice precedente richiedeva una «grave e giusta causa»; chiedeva inoltre che il permesso dato da un Superiore ad un membro di restare fuori della propria casa religiosa ricoprisse «il tempo più breve possibile» (can. 606 §2). Inoltre, l’assenza che superava i sei mesi necessitava della licenza della Santa Sede. Salvo quanto prescritto sulla questua e sulle assenze per motivo di studio, veniva richiesta la licenza della Sede Apostolica anche per stare in una clinica o Istituto sanitario a causa di una malattia.

¹¹ Il rescritto *Cum admotae* (cf. nt. 3), n. 15 allargò la facoltà dei Superiori generali degli Istituti clericali di diritto pontificio e degli Abati presidenti delle Congregazioni monastiche di permettere l’assenza per un giusto motivo, per un tempo non superiore ad un anno. Tra i motivi per i quali i Supe-

salute", la normativa abbraccia tutti i casi che riguardano la salute personale, sia fisica sia psichica; per "studio", s'intende la formazione culturale in genere; infine l'espressione "l'apostolato da svolgere in nome dell'Istituto" indica quello svolto in nome e per incarico dell'Istituto, non a titolo personale, e derivante dall'indole propria dell'Istituto stesso¹².

La condizione giuridica del professo assente dalla casa religiosa è diversa rispetto a quella dell'esclaustrato. Il permesso di assenza comporta la dispensa dai doveri inerenti la vita comune, ma non da quelli inerenti la vita religiosa, come, ad esempio, il dovere della vita spirituale (cann. 663-664) e quelli derivanti dai voti: il religioso dovrà continuare a rispettare le norme sull'acquisto e l'uso dei beni temporali (cf. can. 668) e quelle sull'obbedienza (cf. can. 671). Parimenti, restano immutati i suoi diritti

riori possono dare il permesso superiore ad un anno, il documento pontificio enumerava la cura della salute, le opere di apostolato conformi al fine dell'Istituto. La stessa facoltà fu concessa ai Superiori generali degli Istituti laicali di diritto pontificio tramite il *Religionum laicalium* (cf. nt. 3), 4. Dopo tali documenti ufficiali, una spiegazione sui "giusti" motivi per restare fuori della casa di assegnazione si può trovare nell'articolo «Leave of absence or exclaustation?», *Informationes SCRIS* 2 (1976) 205-206. Esso elenca, oltre i motivi di studio, salute e apostolato speciale, l'aiuto da dare ai genitori anziani o ammalati, il vivere tra i poveri come segno di testimonianza evangelica, il discernimento della vocazione.

¹² Nella situazione attuale, tra i motivi che giustificano l'assenza che superi un anno possono esserci: l'assistenza ai genitori o ai parenti più prossimi; l'aiuto ad un'opera di apostolato che non rientra nei fini del proprio Istituto; oppure l'esperienza in un altro Istituto in vista del passaggio a quest'ultimo. I Superiori interni dell'Istituto non hanno però la facoltà di concedere tale permesso.

in seno all'Istituto: quindi, il religioso che ha il permesso di assentarsi, non perde nessun diritto, a differenza dell'esclaustrato che perde, ad esempio, la voce attiva e passiva nell'Istituto.

2. La revisione della materia

Il can. 638 del Codice del 1917 parlava di due tipi di indulti per rimanere fuori della propria casa religiosa "*extra claustra*": un caso è temporaneo, si tratta cioè dell'indulto di esclaustrazione; un altro invece è quello perpetuo, vale a dire l'indulto di secolarizzazione¹³. In tutti e due i casi la facoltà di dare il permesso era riservata alla Santa Sede oppure anche all'Ordinario del luogo nel caso di un religioso appartenente ad un Istituto di diritto diocesano. Il precedente Codice non contemplava un ulteriore tipo di esclaustrazione, quella *ad nutum Sanctae Sedis*¹⁴, che fu introdotta dalla pratica della Sacra Congregazione¹⁵.

¹³ Nel testo si legge: «*Indultum manendi extra claustra, sive temporarium, idest indultum exclaustationis, sive perpetuum, idest indultum saecularizationis, sola Sedes Apostolica in religionibus iuris pontificii dare potest; in religionibus iuris dioecesani etiam loci Ordinarius*».

¹⁴ Ruessmann spiega che un autore, probabilmente A. Gutiérrez, cominciò ad adoperare questa espressione nel 1953, all'interno del suo articolo «*Exclaustatio ad nutum S. Sedis*», come sinonimo di "esclaustrazione imposta". Cf. M. RUESSMANN, *Exclaustation* (cf. nt. 5), 29.

¹⁵ Viene chiamata *ad nutum*, ossia a beneplacito della Santa Sede, perché la sua impostazione fu fatta secondo la volontà della Santa Sede. Essa non dipendeva né dalla volontà del Moderatore supremo né da quella del religioso in questione. In generale, l'indulto di questo genere si concedeva per rispon-

Si è iniziato ad applicare questo mezzo nei casi in cui il comportamento di un religioso, in modo particolare di una monaca, rendeva la vita comunitaria molto difficile; oppure, quando non esistevano cause sufficienti per la dimissione di un sodale, ma la sua presenza recava notevole danno all'Istituto. Tale procedimento si adoperava al posto della dimissione dall'Istituto¹⁶.

A questo riguardo, dopo il Concilio Vaticano II, la Sacra Congregazione per i religiosi e gli Istituti secolari ha emanato le *Normae* (1974) che richiedevano di seguire, nel caso dell'esclaustrazione imposta, la stessa procedura utilizzata nella dimissione di un religioso di voti semplici dall'Istituto: «ammonizioni, difesa, decisione del Consiglio preso a voti segreti», facendo riferimento anche alla possibilità di un ricorso¹⁷. Nella fase della revisione dei canoni, il

dere alle necessità speciali del professo o dell'Istituto, o talvolta veniva utilizzato come mezzo disciplinare. Cf. «Leave of absence or exclaustation?» (cf. nt. 11), 209.

¹⁶ In tal caso, sebbene il religioso non la chiedesse, s'imponneva l'esclaustrazione che si prolungava secondo il beneplacito della Santa Sede. Frattanto, né il religioso esclaustrato poteva ritornare alla Religione né i Superiori potevano richiamarlo alla comunità.

¹⁷ «In exclaustatione ad nutum Sanctae Sedis religiosis imponenda, modus servandus est ad instar dimissionis religiosorum votorum simplicium sequendus.» SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS, *Normae*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. V, Roma 1980, n. 4259. G. Lobina scrive a proposito: «Nel Congresso del 19 gennaio 1974, è stata presa in proposito la seguente decisione: "quando il provvedimento è imposto e l'interessato deve subirlo, sorge la possibilità del ricorso: in tal caso si rende necessaria l'osservanza, almeno *ad instar*, della procedura della dimissione: ammonizioni, difesa, decisione del Consiglio preso a voti segreti"». *Informationes SCRIS* I (1975) 76.

primo Schema per la vita consacrata, *Schema canonum* (1977) conteneva un canone (can. 77) sulla materia dell'esclaustrazione. Il canone dava facoltà al Moderatore supremo, sentito il suo Consiglio e per causa grave, di concedere a un sodale definitivamente cooptato di vivere fuori dall'Istituto, non oltre tre anni. Per quanto riguarda gli obblighi, il canone proponeva che, conservando gli obblighi dei sacri legami, l'esclaustrato venisse liberato dagli obblighi non compatibili con la sua nuova condizione di vita, senza voce attiva e passiva, e sotto la cura dei propri Superiori¹⁸.

Alcuni anni dopo la Commissione ripropose per i religiosi la stessa materia, ma con alcune modifiche¹⁹. Dal punto di vista strutturale, il canone venne diviso in due: il primo canone parlava dell'esclaustrazione semplice, suddividendo tale argomento in tre paragrafi, il secondo riguardava invece quella imposta (attuale can. 686 §3). Dal punto di vista del contenuto, sono stati aggiunti i riferimenti alla potestà esterna per la concessione di un ulteriore permesso e i casi riguardanti i sacerdoti, l'esclaustra-

¹⁸ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema canonum de Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum*, Città del Vaticano 1977. Nel can. 77 si legge: «Supremus Instituti Moderator, audito consilio, gravi de causa, sodali definitive cooptato concedere potest, non tamen ultra triennium, ut ipse, firmis sacris ligaminibus, vitam agat extra Institutum exoneratus ab obligationibus quae cum sua nova vitae conditione componi non possunt. Sodalis huiusmodi sub cura suorum Moderatorum manet; caret tamen voce activa et passiva».

¹⁹ Cf. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Patribus Commissionis Reservatum*, Città del Vaticano 1980, cann. 612 e 613.

zione delle monache e quella imposta. Inoltre, nel canone proposto compare la richiesta al Moderatore supremo del consenso del suo Consiglio «*de consensu sui consilii*», e non semplicemente il parere «*audito consilio*»²⁰.

3. L'esclaustrazione semplice (can. 686 §1)

Il can. 686 §1 tratta dell'indulto di esclaustrazione di un professo perpetuo. Questo tipo di esclaustrazione si può chiamare semplice o volontaria. Riguardo all'autorità competente, il canone dichiara che per l'indulto fino a tre anni è competente il Moderatore supremo dell'Istituto con il consenso del suo Consiglio²¹. Ci si riferisce alla potestà ordinaria del Superiore generale, una potestà annessa al suo stesso incarico. Allo stesso tempo però, poiché il caso è ritenuto grave²², si esige che egli abbia ottenuto previamente il consenso del suo Consiglio: la questione deve essere oggetto di votazione in una seduta del Consiglio stesso e il consenso, a maggioranza assoluta, è richiesto per la validità dell'atto (can. 127 §1). La facoltà, in passato riservata alla Santa Sede, viene ora concessa al Moderatore

²⁰ Secondo ciò che la Commissione riporta, la richiesta del "consenso" venne avanzata dalla Sacra Congregazione per i Religiosi. *Communicationes* 13 (1981) 329.

²¹ Nel Codice dei canoni delle Chiese orientali non si trova un riferimento alla possibilità di ammettere una potestà all'Istituto; cf. cann. 489 e 548.

²² Cf. *Acta Commissionis, Communicationes* 13 (1981) 329: «Il Card. Presidente: Fa notare la gravità della materia di cui si tratta in questo canone».

supremo. Come il testo esprime con il termine “*potest*”, l’accento è posto sulla concessione dell’indulto da parte del Superiore. Il professo non può avanzare diritti nella sua richiesta²³.

Il soggetto passivo della concessione deve essere un professo perpetuo, e non un professo temporaneo, come stabiliva invece il Codice del 1917 (cf. can. 638). La limitazione della concessione si comprende dal punto di vista della finalità del periodo dei voti temporanei, durante il quale non è opportuno che un religioso permanga fuori della comunità dell’Istituto; diventerebbe così difficile verificare l’idoneità alla vita dell’Istituto. Secondo le parole del canone, il Moderatore supremo che ha concesso al sodale un indulto inferiore ai tre anni non ha la facoltà di prolungare tale periodo e quindi deve chiedere il permesso dell’autorità competente della Chiesa, per una eventuale proroga.

Per quanto riguarda i requisiti, viene richiesto un “motivo grave”. La stessa espressione *gravi de causa* viene adoperata nel can. 688 §2 a proposito della partenza volontaria di un religioso di voti temporanei. Il canone non fornisce alcun esempio; non è facile descrivere quindi un tale “motivo grave” in modo esaustivo o con esattezza; tra i vari casi potrebbero però essere inseriti il discernimento sulla propria vocazione nel momento della crisi, la necessità di una cura prolungata fuori della comunità a causa di una malattia, l’obbligo di provvedere temporaneamente alle necessità materiali dei parenti più

²³ Tuttavia, davanti ad un rifiuto, potrà far ricorso alla Santa Sede oppure, per i membri degli Istituti di diritto diocesano, al Vescovo diocesano.

vicini che non possono essere assistiti in altra maniera²⁴, ecc.

Il religioso che riceve l'indulto per tre anni non è obbligato a rimanere nella condizione di esclaustrato per l'intera durata. L'esclaustrato volontario è sempre libero di tornare all'Istituto in qualsiasi momento. In tal caso, il Moderatore supremo deve ritirare l'indulto concesso. Quando cessa la causa o scade il tempo, il religioso deve tornare immediatamente all'Istituto. Anzi, il Superiore competente può ritirare il permesso anche durante il periodo dell'esclaustrazione, nel caso in cui ci fosse un valido motivo: ad esempio, se il religioso non osserva il voto di obbedienza verso il Superiore. In questo caso il professo deve tornare in una comunità dell'Istituto²⁵. Se alla scadenza del tempo concesso perdura ancora la causa che ha motivato l'indulto e l'esclaustrato vuole continuare la sua permanenza fuori dalla comunità, egli deve chiedere la proroga o l'indulto di uscire dall'Istituto.

Per chiedere la proroga o un periodo di tempo superiore ai tre anni, la competenza è della Santa Sede per gli Istituti di diritto pontificio²⁶ e del

²⁴ Per i casi di passaggio di un religioso ad un altro Istituto, si possono consultare altri canoni del Codice (cann. 684-685).

²⁵ Secondo il Codice del 1917, se l'esclaustrato si rifiutava di ritornare all'Istituto, veniva considerato come un apostata o un fuggitivo (can. 644). Nel Codice attuale, se l'esclaustrato non ritorna alla comunità, incorre nell'illegittima assenza, di cui al can. 665 §2, e l'Istituto può procedere all'esclaustrazione imposta (can. 686 §3) o anche alla dimissione facoltativa (can. 696).

²⁶ Un consultore, in sede di revisione del canone, suggerì l'intervento dell'autorità esterna «per evitare abusi». Cf. *Communicationes* 13 (1981) 329-330. Holland commenta: «In some

Vescovo diocesano per gli Istituti di diritto diocesano. Il canone non specifica, in questo caso, quale Vescovo sia competente nel dare il permesso richiesto, se quello in cui si trova la sede principale dell'Istituto o quello della casa dove dimora il religioso richiedente. Nel Codice precedente, la normativa era più esplicita: si dichiarava che negli Istituti di diritto diocesano, oltre alla Santa Sede, poteva concedere l'indulto di esclaustrazione l'Ordinario del luogo in cui è situata la casa alla quale il religioso apparteneva (can. 638). Perciò per Vescovo diocesano si intendeva il Vescovo del luogo ove si trova la casa di cui il religioso è membro al momento della richiesta. Il canone attuale invece permette un'altra interpretazione. In analogia, tuttavia, al can. 691 §2, e anche al can. 688 §2, il Vescovo diocesano sarebbe il Vescovo della diocesi nella quale il religioso ha o aveva il suo domicilio, cioè la casa di assegnazione²⁷.

Nel caso di esclaustrazione di un religioso chierico è necessario inoltre il previo consenso dell'Ordinario della diocesi in cui dovrà dimorare («commo-

cases the Holy See, rather than determining the extension of exclausturation, may grant to the Superior general the faculty necessary to do so according to his or her discretion, and with the consent of the council». S. HOLLAND, in J. BEAL – L.A. CORIDEN – T.J. GREEN (edd.), *New Commentary of the Code of Canon Law*, New York 2000, 856.

²⁷ Vedi anche la risposta della Commissione dell'Interpretazione per il Codice precedente, PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTENTICE INTERPRETANDOS, 24 giugno 1939, AAS 31 (1939) 321. L'espressione "Ordinario del luogo", di cui al can. 638, significa «Ordinarius loci commorationis religiosi». Tuttavia la richiesta di specificazione «Ordinarii loci commorationis» non fu accettata in sede di discussione del canone. Cf. *Communicationes* 13 (1981) 330.

rari debent»). Non si tratta quindi necessariamente del Vescovo, ma dell'Ordinario della diocesi dove l'esclaustrato abiterà di fatto²⁸. Si tratta di una condizione richiesta per la validità dell'indulto di esclaustrazione del Moderatore supremo (can. 127 §2). La condizione è posta per la concessione dell'indulto al religioso chierico, quindi non solo al sacerdote, ma anche al diacono (can. 266 §1). Questo provvedimento deriva dal fatto che, essendo un chierico, esiste una vera dipendenza dall'Ordinario del luogo per quanto riguarda l'esercizio del ministero ed il comportamento ecclesiastico del chierico esclaustrato²⁹.

²⁸ Tale disposizione, riguardante l'Ordinario del luogo, non si trovava nel testo del primo schema (cf. nt. 18). Fu il Segretario della Commissione a proporre che, nel caso dei sacerdoti, sia richiesto anche il consenso dell'Ordinario del luogo in cui il religioso intende risiedere. Cf. *Communicationes* 13 (1981) 329-330. Nel secondo schema (cf. nt. 19) si trovava la clausola *si agitur de sacerdote* (can. 612 §1) e così anche nell'ultimo schema. Il canone attuale prescrive «si agatur de clerico», in modo più generale. Questo consenso non viene richiesto nel caso dell'esclaustrazione imposta, di cui al §3. Non si tratta di stabilire da chi dipende il chierico esclaustrato perché questo sarà precisato nel can. 687.

²⁹ Prima della promulgazione del Codice attuale, un articolo della Sacra Congregazione per i religiosi e gli Istituti secolari comunicò la sua prassi: «studiata la questione nel Congresso del 27 giugno 1974, ha deciso di conservare la prassi già seguita [...] un religioso sacerdote (esclaustrato) [...] non può esercitare il ministero sacerdotale, compresa la celebrazione della S. Messa, senza il nulla osta dell'Ordinario del luogo in cui risiede». Decisione e orientamenti, «Posizione giuridica di un religioso assente dalla casa religiosa», *Informationes SCRIS* 1 (1975) 38. Nel Codice del 1983, tutti i religiosi, perciò anche i professi chierici, sono soggetti alla potestà dei Vescovi in ciò che riguarda la cura

[Esclaustrazione qualificata]

Esiste un altro tipo di esclaustrazione che viene concessa soltanto dalla Santa Sede, in genere su previa richiesta del religioso stesso, non come quella imposta o come pena, e riguarda i religiosi chierici. Questa esclaustrazione viene chiamata dagli autori *qualificata* e non è prevista dal Codice né precedente né attuale. Essa è concessa dalla Sede apostolica tramite un rescritto formale, con il quale l'esclaustrato chierico, per un determinato periodo, in genere un paio di anni, viene privato di tutti i diritti e doveri annessi allo stato clericale, tranne l'obbligo dell'osservanza del celibato. Durante tale periodo prestabilito egli non può esercitare le funzioni ministeriali del chierico; per certi aspetti questa esclaustrazione somiglia ad una riduzione temporanea allo stato laicale. Non si tratta di un provvedimento disciplinare, ma di una grazia concessa al religioso chierico perché abbia la possibilità di superare una fase di crisi della sua vocazione. Un mezzo talmente particolare viene usato solo quando c'è una speranza di ritorno alla vita clericale³⁰.

delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opera di apostolato (can. 678 §1). CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, *Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004, Città del Vaticano, non contiene un riferimento sul ruolo del Vescovo nell'esclaustrazione.

³⁰ Cf. A. GUTIÉRREZ, «De exclaustatione qualificata», *Commentarium pro Religiosis* 36 (1955) 374-379; F. CICCIMARRA, «Esclaustrazione imposta ed esclaustrazione qualificata», *Vita consacrata* 27 (1991) 994-995; V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Bologna 1992, 367, 372; J. TORRES, «Procedimento di esclaustrazione», *Informationes SCRIS* 18 (1992) 53-78. Quest'ultimo spiega il motivo di tale prassi: «L'occasione storica fu data dall'aumentata richiesta di riduzioni allo stato laicale di sacerdoti religiosi verso la metà del nostro secolo». *Ibid.*, 71.

4. L'esclaustrazione delle monache (can. 686 §2)

Secondo il can. 686 §2³¹, spetta unicamente alla Sede Apostolica concedere l'indulto di esclaustrazione per le monache. Il Codice del 1983 distingue tra le monache che vivono nella clausura papale e quelle nella clausura definita dalle costituzioni (cf. can. 667 §3). Il testo però usa semplicemente il termine "moniales" per l'esclaustrazione di tutte le monache, senza ulteriore precisazione, definendo così come unica autorità competente la Santa Sede³². Ancora oggi, come era stabilito nel Codice precedente, nessuno, oltre la Santa Sede, possiede la facoltà di concedere ad una monaca claustrale un indulto di esclaustrazione. Il Codice del 1983, nonostante cerchi di osservare il principio di uguaglianza tra gli Istituti maschili e quelli femminili (cf. can. 606), ha mantenuto delle ineguaglianze riguardo alcuni casi che si riferiscono agli Istituti religiosi femminili di vita contemplativa. Uno riguarda proprio l'esclaustrazione³³.

³¹ Questo paragrafo appare dal secondo schema del 1980 (cf. nt. 19).

³² La Sede Apostolica provvede alle monache che vivono nella clausura papale. Il can. 667 §4 tratta dell'uscita di una monaca da tale clausura, ma non dell'esclaustrazione. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, istruzione *Verbi Sponsa*, 13 maggio 1999 sulla vita contemplativa e la clausura delle monache, Città del Vaticano, parla dell'uscita delle monache nell'art. 17 §§1-2, ma non fa riferimento all'esclaustrazione.

³³ Ci sono altri casi nei quali il Codice adopera il termine "monialis": l'erezione e la soppressione di un monastero (cann. 609 §2 e 616 §4); la dipendenza da un Istituto maschile di monaci o di altri religiosi (can. 614); i confessori ordinari (can. 630 §3); la clausura papale (can. 667 §3).

Il Codice infatti distingue tra i monasteri soggetti alla vigilanza del Vescovo diocesano (cf. can. 615) e quelli sotto la giurisdizione del Superiore regolare (cf. can. 614); ma il §2 non fa questa distinzione. In molti casi la Superiora del monastero che concede l'indulto non ha un altro Superiore maggiore; questo provvedimento quindi è giustificato dalla prudenza.

È opportuno inoltre specificare a chi ci si riferisca con il termine "monaca". Il Codice del 1917 (can. 488, 7°) basava la nozione di monaca di clausura sui voti: «con il nome di monaca (di clausura) si intendono le religiose di voti solenni»³⁴. Nel periodo della revisione del Codice, si era proposto di collegare la qualifica di *monaca* alla vita contemplativa, piuttosto che ai voti solenni³⁵. In questa linea, il primo schema così si esprimeva: «*Moniales [...] in iure veniunt quae ex instituto vitae contemplativae dedicantur*»³⁶. Quindi, secondo il progetto del 1977, monaca era una religiosa dedita alla vita contemplativa. Tuttavia, questa definizione non è stata ripresa nel Codice del 1983. Nel Codice attuale si usa in diversi canoni il termine *monialis*, tuttavia, in nessun canone si dice con precisione quali religiose siano da

³⁴ Nella descrizione del canone si trovava qualche eccezione: «*monialium, religiosae votorum sollemnium aut, nisi ex rei natura vel ex contextu sermonis aliud constet, religiosae quorum vota ex instituto sunt sollemnia, sed pro aliquibus locis ex Apostolicae Sedis praescripto sunt simplicia*».

³⁵ Cf. *Acta Commissionis*, «De monialibus», *Communicationes* 6 (1974) 88-90, specialmente p. 89.

³⁶ *Schema canonum* (cf. nt. 18), can. 105 §1. *Verbi Sponsa* (cf. nt. 32) non dà una definizione di "monaca", eccetto un riferimento generico sulla vita contemplativa.

considerarsi *moniales* o monache. Non essendoci una definizione chiara a questo proposito, la difficoltà permane. Perciò, a norma del can. 6 §2, il can. 488 del Codice precedente dovrebbe teoricamente essere ritenuto valido anche per il Codice vigente a meno che le Costituzioni approvate dalla Santa Sede per i singoli Istituti non abbiano cambiato tale qualifica.

5. L'esclaustrazione imposta (can. 686 §3)

Secondo il can. 686 §3, l'esclaustrazione può essere imposta ad un religioso su richiesta del Moderatore supremo, con il consenso del suo Consiglio. Questa esclaustrazione viene fatta solo dalle autorità competenti esterne all'Istituto: la Santa Sede o il Vescovo diocesano³⁷, ma sempre su richiesta dell'autorità interna dell'Istituto. La facoltà di questa imposizione spetta unicamente alla Santa Sede, se si tratta di un membro di Istituto di diritto pontificio; l'autorità competente è invece il Vescovo diocesano nel caso di un membro dell'Istituto di diritto diocesano. Rimangono escluse le norme del diritto proprio e la facoltà del Superiore competente concessa dal diritto universale. La riserva della decisione ad autorità esterne sta a testimoniare che ci si trova dinanzi ad un atto di considerevole gravità che richiede un'oggettività più sicura. Il canone, alla fine, richiede di salvare sempre l'equità e la carità.

³⁷ Questo affidamento al Vescovo diocesano non si trovava nel Codice del 1917, perché in esso non si parlava dell'esclaustrazione imposta.

Il §3 è la codificazione di una prassi come rimedio ad una lacuna legislativa del Codice precedente. Come abbiamo visto sopra (cf. 2), la Santa Sede³⁸ aveva introdotto la prassi di un tipo di esclaustrazione, ordinariamente denominato *ad nutum*, che cercava di risolvere situazioni penose di convivenza difficile o dannosa³⁹. Originariamente, cioè, si trattava di un provvedimento amministrativo mediante il quale un religioso – un monaco che rendeva molto difficile una regolare vita comunitaria per i suoi comportamenti anomali o intollerabili – veniva obbligato a lasciare la vita di comunità monastica. Purtroppo può accadere, come nel caso di malattia psichica, che una tale situazione di disagio sia creata senza colpa di nessuno, provocando un disturbo insuperabile per la vita fraterna in comunità. Talvolta il religioso in causa non è neppure in grado di chiedere l'indulto di uscita dall'Istituto⁴⁰.

La richiesta da inoltrare alla Santa Sede, o al Vescovo diocesano per gli Istituti di diritto diocesano, deve essere presentata dal Moderatore supremo con

³⁸ La Segnatura Apostolica dichiarò che la Sacra Congregazione per i religiosi e gli Istituti secolari ha il potere di imporre l'esclaustrazione ad un religioso. Cf. SIGNATURA APOSTOLICA, *Acta Tribunalium*, 28 novembre 1975, circa *exclaustationem ad nutum Sanctae Sedis, Commentarium pro Religiosis* 59 (1978) 67, 72.

³⁹ Fu la Congregazione per i Religiosi che formulò e propose un canone sull'esclaustrazione imposta per gravi motivi. Il canone proposto venne accolto dalla Commissione. Cf. *Communicationes* 13 (1981) 330.

⁴⁰ In tale ottica, la riserva della decisione all'autorità esterna mira a garantire negli Istituti una migliore difesa e protezione dei diritti personali, pur tutelando ugualmente i diritti degli Istituti interessati.

il consenso del suo Consiglio⁴¹. Il canone non specifica quale Vescovo sia competente: il Vescovo del luogo di residenza del religioso in questione oppure il Vescovo della sede principale dell'Istituto diocesano. Anche in questo caso, come abbiamo detto nel §1, sembra opportuno considerare il Vescovo della diocesi della casa di assegnazione del religioso al momento dell'imposizione.

L'esclusione viene imposta con un decreto scritto. L'autorità competente, seguendo i cann. 50 e 51, deve perciò ricercare le informazioni e le prove necessarie. Per quanto ciò sia possibile, deve anche ascoltare il religioso i cui diritti potrebbero essere lesi, esponendogli, almeno sommariamente, le motivazioni dell'imposizione. Perciò la richiesta da parte del Superiore generale deve contenere i motivi per i quali si fa tale richiesta, corredato dai documenti che provano la procedura e gli sforzi apportati fino a quel momento da parte dell'Istituto. Questa esclusione, a differenza del caso contemplato nel §1, può essere imposta anche ad un professo di voti temporanei e non richiede il consenso del Vescovo diocesano per il religioso chierico escluso. Il tempo imposto può essere determinato o indeterminato. Se il tempo è indeterminato, il religioso non può tornare alla comunità senza il permesso previo dell'autorità che ha imposto tale obbligo.

⁴¹ Nel caso di un membro di Istituto di diritto diocesano, la decisione spetta al Vescovo diocesano, non all'Ordinario. Anche se non si dice espressamente, quando si tratta di una monaca, sarà l'Ordinario del monastero, Vescovo o Superiore regolare (cf. cann. 614 e 615), a dover presentare alla Santa Sede la richiesta della Superiora, con il consenso del suo Consiglio.

Si fa ricorso a questo grave provvedimento in presenza di motivi molto seri e tuttavia non tali da richiedere una vera e propria dimissione dall'Istituto⁴². I Superiori che ricorrono a questo mezzo straordinario devono dimostrare le cause e le gravità oggettive ad esse connesse. Non si richiedono gravissime cause, né causa imputabile⁴³, né colpe gravi⁴⁴, ma semplicemente "*causae graves*", al plurale⁴⁵. La determinazione di gravità delle cause è difficile, ma si possono certamente indicare: la disciplina religiosa, la vita comunitaria, l'attività apostolica, il pubblico scandalo. In modo concreto, in analogia alle cause di dimissione facoltativa (cf. can. 696 §1), si può riportare, ad esempio, un continuo rifiuto di obbedire alle richieste legittime dei Superiori riguardanti affari seri, un'eccessiva inosservanza del voto di povertà, il pericolo di uno scandalo pubblico, il sostegno ostinato esterno contro il magi-

⁴² Cf. AA.VV., *Il diritto dei religiosi* (cf. nt. 7), 521; «Leave of absence or exclaustation?» (cf. nt. 11), 209.

⁴³ «Iurisprudentia» su esclaustrazione, SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE ASPOTOLICAE: «sufficiunt graves causae; non requiruntur causae gravissimae, uti ad professio a votis perpetuis concedendum ab instituto descendendi (cfr. can. 691, §1) nec requiruntur graves causae imputabiles, uti pro eius dimissione (cfr. can. 695, §2 et 696, §2)». *Monitor Ecclesiasticus* 115 (1990) 488.

⁴⁴ Cf. *Ibid.*, 491.

⁴⁵ M. Ruessmann avanza dei dubbi sulla vera necessità di varie cause per imporre l'esclaustrazione. Dopo aver fatto un'analisi accurata, in modo particolare della procedura della revisione del canone e la prassi della Curia romana, conclude che non c'è una ragione speciale per domandare più di una causa per applicare il provvedimento canonico. Cf. M. RUESMANN, *Exclaustation* (cf. nt. 5), 102-104.

sterio della Chiesa, una lunga illegittima assenza dalla casa religiosa, e inoltre, le difficoltà della vita comunitaria, che rendono impossibile la convivenza in comunità, o dell'apostolato, che impediscono l'esercizio del ministero comune dell'Istituto, di uno scandalo causato dal comportamento del religioso che diventa motivo di grave preoccupazione per gli altri membri.

Davanti ad una tale situazione, una volta appurata l'esistenza di colpevolezza e imputabilità oggettiva (cf. can. 696 §1), sarà necessario esaminare se la gravità della colpa esige che si proceda alla dimissione del religioso. La procedura di dimissione dall'Istituto richiede che ci siano due ammonizioni esplicithe al religioso e la raccolta delle prove riguardanti le gravi cause, salvaguardando sempre al religioso il diritto della propria difesa (cf. cann. 697-699). Per l'esclaustrazione imposta, tuttavia, sono sufficienti cause meno gravi di quelle richieste per la dimissione⁴⁶. È in ogni modo desiderabile, per una giusta cautela, prima di imporre l'esclaustrazione, avere occasioni di dialogo sincero, esortazioni, correzioni fraterne e, se necessario, anche le ammonizioni, e garantendo sempre al religioso in questione la possibilità di difendersi.

Il Legislatore, nel §3, richiama infine all'osservanza dei principi di equità e di carità, che devono presiedere le diverse fasi di questa procedura. Il religioso che riceve l'esclaustrazione per imposizione non può tornare alla vita della comunità senza il permesso dell'autorità che ha imposto l'esclaustrazione, sebbene d'accordo con i Superiori. Nel periodo del-

⁴⁶ Cf. «Iurisprudencia» su esclaustrazione (cf. nt. 43), 488.

l'esclaustrazione, perciò, deve essere aiutato in diversi modi, includendo anche l'aspetto materiale, e ciò non solo in forza della carità, ma anche della giustizia o dell'equità⁴⁷. Esiste l'obbligo da parte dell'Istituto di sostenere l'esclaustrato in modo che possa avere una vita decente; allo stesso tempo è da evitare che i membri di Istituti con minori risorse umane e materiali, rimanendo nell'Istituto, siano costretti a faticare in modo troppo gravoso per sostenere gli esclaustrati. La giusta misura dell'equità e carità sia giudicata da ambo i lati, perché anche coloro che rimangono nell'Istituto hanno il diritto di avere una vita comunitaria serena e di vivere e lavorare secondo lo spirito proprio dell'Istituto.

Il §3 non parla del consenso dell'Ordinario del luogo in cui risiede l'esclaustrato; tuttavia l'Ordinario dovrebbe essere informato dal Superiore circa la presenza del religioso a cui sia stata imposta l'esclaustrazione, affinché possa esercitare quel dovere di vigilanza e di cura di cui parla il canone seguente, specialmente se si tratta di un chierico. Poiché l'esclaustrazione è un atto giuridico che restringe il diritto del religioso riguardo alla vita comune e alla voce attiva e passiva che possiede nell'Istituto, si esige un'interpretazione stretta del canone (can. 18). Contro il decreto di esclaustrazione è comunque possibile fare ricorso⁴⁸,

⁴⁷ In modo particolare, quando l'esclaustrazione viene imposta a tempo indefinito ai monaci o causata da una malattia o anormalità psichica, la decisione porta gravi problemi di giustizia perché la situazione può somigliare ad una dimissione.

⁴⁸ Nella procedura, perciò, il Moderatore supremo deve comunicare al religioso in questione il fatto che l'Istituto chiede che gli venga imposta l'esclaustrazione ed egli ha il diritto di rispondere all'autorità competente.

se l'interessato ritiene di esserne illegittimamente privato (can. 221 §1). Si tratta del ricorso contro un decreto e perciò si possono applicare i canoni riguardanti il ricorso contro gli atti amministrativi (cann. 1732-1739). Il ricorso contro il provvedimento del Vescovo va inoltrato alla Santa Sede; se invece si tratta di un atto proveniente da un Dicastero della Curia romana, l'impugnazione va presentata al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cf. can. 1445 §2).

6. Gli effetti dell'esclaustrazione (can. 687)

L'esclaustrazione produce effetti giuridici fondamentali, come abbiamo già accennato sopra. Gli effetti dell'esclaustrazione sono uguali, sia che si tratti di esclaustrazione volontaria sia di quella imposta, concessa sia dalla Santa Sede sia dal Vescovo diocesano⁴⁹. Il can. 687, in linea di principio, riproduce la dottrina del can. 639 del Codice precedente⁵⁰, apportando però alcune modifiche. L'esclaustrazione

⁴⁹ Già sotto il regime del Codice del 1917, la Pontificia commissione rispose che gli effetti dell'indulto concesso dall'Ordinario del luogo sono uguali al caso contemplato nel can. 639. Cf. PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTENTICE INTERPRETANDOS, Responsum III, 12 novembre 1922, AAS 14 (1922) 661. *De egressu e religione* 2. «Utrum qui indultum exclaurationis ab Ordinario loci obtinuerunt, teneantur conditionibus apposis in can. 639. Ad 2. Affirmative, salva Ordinarii potestate concedendi exclaustro ob rationes particulares facultatem retinendi habitum religiosum».

⁵⁰ Nel can. 639 sugli effetti dell'esclaustrazione si leggeva: «Qui indultum exclaurationis ab Apostolica Sede impetravit, votis ceterisque suae professionis obligationibus, quae cum suo statu componi possunt, manet obstrictus; exteriorem tamen

comporta per il religioso una limitazione parziale degli obblighi e della disciplina religiosa. Si tratta di una mitigazione più o meno profonda, senza mai giungere ad una dispensa totale. L'esclaustrato continua ad essere un religioso e quindi è tenuto ad osservare i suoi voti e gli obblighi derivanti dalla professione, tranne quelli che sono divenuti incompatibili con la sua nuova condizione di vita. L'esclaustrato, infatti, rimane "religioso", ma "è ritenuto [*habetur*]" esonerato dagli obblighi non compatibili. Egli non è libero dagli obblighi, ne viene solo esonerato, come il canone stesso esprime. Quindi è tenuto ad osservare gli obblighi provenienti dai voti e dal diritto proprio che non si oppongono alla sua nuova situazione di vita⁵¹. Restano ad esempio alcuni obblighi della vita spirituale e sacramentale, la recita del breviario se si tratta di un chierico e la celebrazione della Santa Messa nel caso di un sacerdote (can. 276, 2° e 3°), la preghiera e la pietà personale, e anche la disciplina sul digiuno e l'astinenza, ecc.

La valutazione di quali siano tali obblighi non compatibili deve essere fatta in relazione alla condizione concreta dell'esclaustrato, con le motivazioni

*debet habitus religiosi formam deponere; perdurante tempore indulti caret voce activa et passiva, sed gaudet privilegiis mere spiritualibus suae religionis, et Ordinario territorii ubi commoratur, loco Superiorum propriae religionis, subditur etiam ratione voti obedientiae». Uno degli elementi al quale il Codice attuale non fa più riferimento è che il religioso conservava e godeva, durante l'esclaustrazione, solo dei *privilegi puramente spirituali* dell'Istituto.*

⁵¹ Il Codice del 1917 (can. 639) e il Codice dei canoni delle Chiese orientali (can. 491) esprimono in modo più esplicito gli obblighi rimanenti.

che l'hanno portato all'esclaustrazione. Nella vita religiosa, la vita fraterna in comune (can. 607 §2) esige l'obbedienza alla stessa regola e sotto il governo degli stessi Superiori. Questa comporta anche la vita nella clausura, la preghiera comune, un orario comune e la cassa comune, per cui si mette a disposizione della comunità quanto si acquista, in modo che ciascuno possa vivere dei beni della comunità. L'esclaustrato è esonerato da questi ultimi obblighi divenuti incompatibili con la sua nuova situazione.

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dai voti religiosi, non si presenta una grande difficoltà rispetto al voto di castità (cann. 599 e 666) che il religioso dovrà osservare strettamente come quando si trovava nella comunità. Per la prassi del voto di povertà (cann. 600 e 668) il religioso esclaustrato difficilmente potrà conciliare il suo stato con i doveri della povertà professata. Poiché l'esclaustrazione non muta la capacità canonica concernente i diversi negozi giuridici patrimoniali, l'esclaustrato, eccetto deroghe espresse, dovrà richiedere ed ottenere il permesso previsto dalla disciplina comune. Il can. 668 §3 dice: «Tutto ciò che un religioso acquista rimane acquisito per l'Istituto stesso». Si deve tenere conto anche il can. 670 che tratta dell'obbligo dell'Istituto di provvedere a tutto ciò che è necessario ai membri per adempiere la propria vocazione. L'applicazione delle normative dipende molto dalle motivazioni per cui l'esclaustrazione è richiesta o imposta.

L'esclaustrato deve comunque provvedere al proprio sostentamento e perciò, almeno implicitamente, ha il permesso di spendere i soldi che guadagna e di amministrarli per la sua vita, includendo pensione, sussidio o assicurazione, di cui al can. 668 §3. Pur

dovendo perciò mantenere la semplicità e la sobrietà nella vita (can. 600) dovrà provvedere a se stesso ed amministrare i beni personalmente. Anche se in tal modo ciò che un religioso acquisisce con il proprio lavoro non entra immediatamente nella cassa dell'Istituto, in virtù del voto di povertà l'esclaustrato non dovrebbe fare spese oltre a quelle ordinarie per la propria vita, abbigliamento e mantenimento decente, in conformità ai motivi per i quali ottiene l'indulto. Per i mutamenti delle disposizioni dei beni personali, se esistono, sarà necessario il permesso del Superiore competente (cf. can. 668 §2) e per i contratti, dovrà rispondere personalmente riguardo eventuali debiti ed obblighi (can. 639 §2).

Riguardo al voto di obbedienza (can. 601), il can. 671 sulla sua applicazione concreta dice di non assumere impegni senza la licenza dei Superiori. Il religioso dovrà disporre di se stesso e, per certi aspetti, sarà impossibile chiedere il permesso in ogni occasione. Essendo incorporato all'Istituto, egli rimane sotto la dipendenza e la cura dei suoi Superiori, i quali hanno ancora la responsabilità del religioso. L'esclaustrato è cioè sotto la potestà e la cura dei suoi Superiori religiosi, a tutti i livelli: locale, provinciale e generale e questi non potranno abbandonare il religioso, lasciandolo solo⁵². Non si tratta solo di dipendenza, ma della cura che si riferisce agli

⁵² Naturalmente, vivendo fuori della comunità, l'esclaustrato non ha un proprio Superiore locale e spetterà al Superiore maggiore prendersene cura. Il Codice precedente lo sottometteva, anche in ragione del voto di obbedienza, all'Ordinario del luogo di residenza, in sostituzione dei Superiori del proprio Istituto (can. 639).

obblighi pastorali verso il sodale che rimane membro dell'Istituto e deve essere adeguatamente curato, tanto nell'ambito spirituale quanto in quello materiale, particolarmente finanziario, se realmente ha bisogno senza colpa propria. L'esclaustrato avrebbe bisogno di un appoggio spirituale maggiore e ha il diritto di avere informazioni sulla vita e l'attività dell'Istituto. Il Codice, con un'espressione molto generica, dichiara che l'esclaustrato rimane sotto la dipendenza e la cura anche dell'Ordinario del luogo, dove il religioso vive⁵³. La direttiva vale specialmente per il religioso chierico, per il quale il canone adopera il termine *praesertim*, in riferimento al particolare vincolo che lega ogni chierico all'Ordinario del luogo⁵⁴, soprattutto nell'ambito dell'esercizio del sacro ministero.

Il canone parla anche dell'abito religioso (cf. can. 669) e della voce attiva e passiva nell'Istituto. Mentre il Codice precedente (can. 639) imponeva all'esclaustrato di deporre l'abito religioso⁵⁵, il

⁵³ Il religioso esclaustrato, perdendo la casa di assegnazione (can. 103), acquista il domicilio, o almeno il quasi-domicilio, dove dimora durante l'esclaustrazione (cf. can. 102 §§1-2).

⁵⁴ In risposta alle osservazioni dei Padri della Plenaria (1981) si accettò la proposta di un *Pater* che voleva aggiungere *praesertim* nel caso di un sacerdote. Cf. *Communicationes* 15 (1983) 77. Nel testo promulgato però si dice più genericamente «se si tratta di un chierico».

⁵⁵ Un commento del Codice del 1917 spiegava il motivo per cui sarebbe meglio non ammettere l'abito religioso all'atto dell'esclaustrazione: «Sebbene con l'esclaustrazione il religioso non cessa di essere membro della Religione, tuttavia deve deporre la forma esterna dell'abito religioso particolare del suo Istituto, senza dubbio per prevenire il disonore che potrebbe provenire alla Religione per atti dell'esclaustrato per-

canone attuale afferma espressamente che si può continuare a portare l'abito, a meno che non sia stabilito diversamente dall'indulto. Si lascia quindi il suo uso alla discrezione sia del religioso esclaustrato sia alla competente autorità⁵⁶. La privazione della voce attiva e passiva di cui parla il canone rappresenta un punto di continuità con il Codice precedente. Non si tratta propriamente di una punizione, ma di una dichiarazione disciplinare basata sulla situazione reale del religioso. Infatti, non sarebbe giusto che un religioso, pur temporaneamente al di fuori della comunione di vita dell'Istituto e con obblighi ad essa non compatibili, intervenga nella vita dell'Istituto mediante la voce attiva e meno ancora che, godendo di voce passiva, sia incaricato di attività di governo, essere nominato Superiore o delegato ai Capitoli.

petrati mentre è fuori del controllo, vigilanza e dipendenza dei suoi Superiori». AA.Vv., *I diritti dei religiosi* (cf. nt. 7), 525. Dopo il Vaticano II, un articolo comunica che la Santa Sede permette l'uso dell'abito se ci sono ragioni sufficienti. Cf. «Leave of absence or exclaustation?» (cf. nt. 11), 209.

⁵⁶ Secondo la risposta della Commissione pontificia, l'Ordinario del luogo che concedeva l'indulto di esclaustrazione ad un religioso dell'Istituto di diritto diocesano, poteva permettergli l'uso del suo abito particolare (cf. nt. 50). Nella fase della discussione viene avanzata ancora una richiesta alla Commissione: «Addatur clausula prohibens ne exclaustratus habitum Instituti deferat, quia nimis frequenter exclaustrati abusive habitum induunt, ad personas beneficas vel civiles auctoritates decipiendas». La Commissione risponde negativamente e lascia il giudizio ad ogni singolo caso, dicendo: «Additio necessaria non videutr, quia hoc statui debet in decreto exclaustationis». *Communicationes* 15 (1983) 78.

Conclusione

Come abbiamo visto finora l'esclaustrazione è un provvedimento serio, che crea sofferenza sia per il religioso sia per l'Istituto. I canoni sono dettagliati e tecnici, però bisogna ricordare che le precauzioni di questa legislazione sull'esclaustrazione sono fondate sul valore stesso della vita che è consacrata a Dio. La fedeltà alla chiamata divina è un valore significativo ed è un dono alla Chiesa. Il Codice ha evidenziato ripetutamente questo carattere eccezionale della vocazione divina, sia nell'ammissione dei candidati, sia nella loro formazione e, di conseguenza, anche nella separazione di un membro dall'Istituto. In ogni caso, ciò che sorpassa ogni impegno è il dono totale di sé a Dio nell'amore. Anche se l'Ordinario del luogo non è detto più il Superiore del religioso esclaustrato anche in forza del voto di obbedienza (can. 639 del Codice 1917), egli è soprattutto responsabile della sua vita consacrata, come di quella di tutti gli altri religiosi della diocesi (can. 394).

YUJI SUGAWARA, S.J.